



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## Disegno di legge concernente “Misure urgenti di protezione civile”.

### Testo ddl

#### Art. 1

##### Assegnazione risorse per interventi di protezione civile

1. È autorizzata per l'anno 2024, la complessiva spesa di euro 1.400.000, destinata:
  - a) per euro 500.000 ad incrementare, per l'anno 2024, le risorse per la collaborazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella campagna estiva antincendi in concorso con il dispositivo di lotta antincendi regionale (Missione 11 - Programma 01 - Titolo 1);
  - b) per euro 900.000 ad incrementare, per l'anno 2024, l'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella A rubrica “01 Presidenza” rigo “LR 17/21 - art. 13, c. 33 - LR 22/22 - art. 6, c. 3, lett. a) - Salvamento a mare” della legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1 (Legge di stabilità 2023) (Missione 11 – Programma 01 – Titolo 1).

#### Art. 2

##### Norma finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano maggiori oneri per il bilancio della Regione per gli anni 2024 - 2026.
2. Ai nuovi oneri derivanti dalla presente legge, pari a euro 1.400.000 per l'anno 2024 (Missione 11, Programma 01, Titolo1) si fa fronte con pari riduzione delle risorse di cui all'articolo 83, comma 1, lettera b), punto 1), della legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie), già iscritte in conto della medesima Missione 11, Programma 01, Titolo 2 del bilancio regionale 2024-2026.
3. Nel Bilancio della Regione per gli anni 2024-2026, sono introdotte le seguenti variazioni:

#### Spesa

Missione 11 Programma 1

##### In diminuzione

Titolo 2	Competenza 2024	1.400.000
----------	-----------------	-----------

##### In aumento

Titolo 1	Competenza 2024	1.400.000
----------	-----------------	-----------

#### Art. 3

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).